



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
FARMACO
UFFICIO DIDATTICA E SEGRETERIE
POLO DI NOVARA

Il Decano del corpo elettorale Prof. Armando Genazzani

**DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN CHIMICA E
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE COSTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
FARMACO (ART. 31, COMMA 1 STATUTO DI ATENEIO)**

Quadriennio accademico 2023/2024 – 2026/2027

Art.1 – Indizione delle elezioni e data di svolgimento

Sono indette le elezioni del Presidente di Corso di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per il quadriennio accademico 2023/2024 – 2026/2027.

Le elezioni si svolgeranno attraverso il sistema di voto online Skyvote il giorno 23/10/2023 dalle ore 9:00 alle ore 14.00.

Art.2 – Elettorato attivo

L'elettorato attivo è rappresentato da tutti i membri del Consiglio di Corso di Studio.

Art.3 – Elettorato passivo

L'elettorato passivo è rappresentato dai docenti di I fascia, o di II fascia in caso di motivata indisponibilità di docenti di I fascia, nel caso in cui abbiano optato per il regime d'impiego a tempo pieno o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in tal senso in caso di nomina.

Art.4 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate dai singoli interessati, entro il giorno 13/10/2023, con atto scritto presso l'Ufficio Didattica e Segreteria – Polo di Novara.

La lista dei candidati sarà trasmessa a tutto l'elettorato attivo almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

Art.5 – Apertura votazioni e modalità di voto

L'espressione del voto avviene mediante la piattaforma Skyvote.

Prima dell'apertura del voto verrà inviato agli elettori all'indirizzo di posta elettronica istituzionale un link per la votazione da effettuare.

L'esercizio del voto sarà possibile mediante pc, tablet e altri dispositivi mobili.

Art.6 – Chiusura delle votazioni

Al termine della votazione il rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo incaricato procederà con lo scrutinio informatizzato e alla trasmissione dei dati alla Commissione Elettorale per il seguito di competenza.



Art. 7 – Validità delle votazioni

Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. In prima votazione risulta eletto colui che riporti la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione, colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più soggetti abbiano riportato voti, si ricorre al ballottaggio fra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

Art. 8 Pubblicità

I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento e sull'Albo online di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di quattro giorni per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia.

Art.9 – Nomina eletto e pubblicità

Il Direttore di Dipartimento nomina con proprio decreto il Presidente eletto.

Il presente decreto verrà pubblicato sito Web del Dipartimento e sull'Albo online di Ateneo.

Art.10 – Norme finali

Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Unico Elettorale di cui al Decreto Rettorale n. 879/2023.

Il Decano del Corpo elettorale
Prof. Armando Genazzani